

LA CONDIZIONE DI EREDE BENEFICIATO COME ECCEZIONE RILEVABILE D'UFFICIO: L'OPINIONE DEL CIVILISTA

Di Stefano Pagliantini

| 300

La condizione di erede beneficiato come eccezione rilevabile d'ufficio:
l'opinione del civilista (Stefano Pagliantini)

SOMMARIO: 1. *Premessa.* – 2. *L'eccezione di responsabilità intra vires come mera deduzione difensiva ed il valore della giustizia della decisione.* – 3. *Il significato utile dell'art. 510 c.c. e l'automatico espandersi degli effetti protettivi.* – 4. *Chiosa finale.*

1. Premessa

Ancora un *decisum* delle Sezioni unite¹: e, nel segno di quel *test* di specifica ragionevolezza del risultato che già aleggiava in sede di rilevabilità officiosa della nullità², una decisione di pregevole fattura.

La *quaestio*: il limite *intra vires* della responsabilità patrimoniale dell'erede (art. 490 c.c.), il quale risulta che abbia accettato con beneficio di inventario, costituisce oppure no motivo di un'eccezione in senso stretto? Ove infatti la si dovesse qualificare come tale, ovvio che sarebbe di esclusiva spettanza dell'erede convenuto sollevarla, col risultato, nel caso ciò nondimeno una Corte dovesse procedere a rilevarla *ex officio*, di incorrere in un'ultrapetizione. Se invece, come le Sezioni unite persuasivamente

evidenziano, la si dovesse assimilare ad una mera deduzione difensiva, se ne potrebbe correttamente prospettare la rilevabilità officiosa.

Il problema, come si può intuire, in prima battuta ha una veste squisitamente processuale, epperò i suoi riverberi sostanziali sono tutt'altro che di marginale spessore. E non soltanto per il (sonnacchioso) ambito del diritto ereditario.

2. L'eccezione di responsabilità *intra vires* come mera deduzione difensiva ed il valore della giustizia della decisione.

È un vero *revirement* quello che le Sezioni unite mettono qui in scena: nei precedenti che si conoscevano, infatti, appariva incontroverso che quella di responsabilità *intra vires hereditatis* o di eredità beneficiata fosse una situazione da iscrivere nella classe delle eccezioni in senso proprio, come tale improponibile per la prima volta in Cassazione e, per effetto del nuovo art. 345 c.p.c., nel giudizio di appello³. L'eccezione avente ad oggetto il limite di responsabilità per eredità beneficiata rappresenta,

¹ Cass., sez. un., 7 maggio 2013, n. 10531, che leggesi per esteso in www.cortedicassazione.it.

² Per un commento a Cass., sez. un., 4 settembre 2012, n. 14828, v. C. SCOGNAMIGLIO, *Il giudice e le nullità: punti fermi e problemi aperti nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, I, 15 ss. Ma, per chi lo voglia, nel tentativo di sintetizzare gli sviluppi dell'(intricata) vicenda, può vedersi anche PAGLIANTINI, *A proposito dell'ordinanza interlocutoria 21083/2012 e dintorni: rilievo d'ufficio della nullità all'ultimo atto?*, in *Corr. giur.*, 2013, 173 ss.

³ V., selezionando da un fitto catalogo, le più significative: Cass. 26 giugno 2007, n. 14766; Cass. 22 dicembre 2005, n. 28381; Cass. 14 marzo 2003, n. 3791, in *Giust. civ.*, 2003, I, 2747 ss.; Cass. 18 giugno 2002, n. 8818.



veniva detto, un dato indiscusso fin da Cass. 4373/1980⁴: logico allora che, ove l'eccezione non fosse stata ritualmente proposta nel processo di cognizione, la qualità di erede con beneficio di inventario non fosse deducibile per la prima volta in sede di esecuzione⁵. E, per la verità, anche la (poca) dottrina interessatasi alla questione aveva mostrato di pensarla allo stesso modo⁶, intendendo conseguentemente l'omessa eccezione o la contumacia alla stregua di una tacita rinuncia dell'erede rimasto inerte. Una rinuncia *per facta concludentia*, piuttosto controversa in dottrina, ma che l'ultima parte dell'art. 490 c.c. parrebbe riconoscere. Pur così stando le cose, aleggiava forte la sensazione che il tutto integrasse più uno stereotipo settoriale, ascrivibile alla (fuorviante) idea di una pretesa separata del diritto successorio, che una regola di decisione strutturata. Di qui l'ordinanza di rimessione promossa da Cass. 4852/2012⁷.

⁴ Cfr. Cass. 9 luglio 1980, n. 4373, seguita pedissequamente da Trib. Milano, 15 maggio 1995, in *Gius.*, 1995, 2269 ss.

⁵ Così – ancora – Cass. 16 aprile 2013, n. 9158; Cass. 4 settembre 2012, n. 14821. Anteriormente v. Cass. 15 aprile 1992, n. 4633. Tra le decisioni di merito, v. specialmente Trib. Milano, 17 luglio 2006, n. 8778, in *Giur. mer.*, 2007, 1323 ss.; Trib. Palermo, 9 marzo 2009, in *Guida al dir.*, 2010, fasc. 1, 57, ove l'aggiunta secondo cui «estrinsecandosi sin dalla fase di cognizione, la limitazione di responsabilità va eccepita anche nel giudizio conseguente a opposizione a decreto ingiuntivo, laddove l'organo giudicante ha il potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni contro di essa proposte».

⁶ L'allusione è a GIUS. AZZARITI, *Accettazione con beneficio di inventario*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, 5, Torino, 1997, 167 ss., a SANTARSIERE, *Accettazione beneficiata dell'eredità. Profili sostanziali e processuali*, in *Giur. mer.*, 2007, 1325 ss. e, *funditus*, a TEDOLDI, *Profili processuali della responsabilità dell'erede "beneficiato"*, in *Resp. civ. prev.*, 2006, 570 ss., visto che pure la stringente critica di questo a. si appunta su di una rilevanza del *beneficium inventarii* nel processo di esecuzione, sul presupposto che l'opposizione all'esecuzione *ex art. 615 c.p.c.* integri una «domanda di accertamento dell'impignorabilità relativa dei beni personali dell'erede beneficiato». La questione, che evidentemente assume come esatta la (minoritaria) concezione processuale del beneficio di inventario quale dichiarazione limitativa della responsabilità, esula però dall'economia di questo scritto. Per ogni richiamo si rinvia agli spunti di L. COVIELLO JR., *L'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario e gli artt. 510 e 564 cod. civile*, in *Foro it.*, 1951, I, 995 ss.

⁷ V. Cass. 26 marzo 2012, n. 4852, in *Giust. civ.*, 2012, I, 2031, la cui parabola argomentativa è in parte qua ripresa dalle Sezioni unite.

Orbene, il motivare del supremo giudice è opportunamente *tranchant*: forte del *grand arrêt* 1099/98⁸, secondo cui «il regime normale delle eccezioni è quello della rilevabilità di ufficio» avendo l'istanza di parte un perimetro limitato ai casi testuali di legge ed alle ipotesi di azione costitutiva⁹, il rilievo officioso della suddetta eccezione è proclamato apertamente e senza tentennamenti. Certo, la *querelle* processuale sull'atteggiarsi di una tempestiva allegazione dell'eccezione come precondizione di rilevabilità è vivacissima¹⁰, ma conta di più il risultato che la Corte ha di mira: e questo si incista nell'idea che, se non si provvedesse a rilevare l'eccezione risultante dagli atti ma non specificamente allegata dalla parte, l'effetto sarebbe quello di una *decisione non giusta*. Da un lato infatti è assodato che l'accettazione dell'eredità *ex art. 484 c.c.* vale «da sol[a]» come fatto impeditivo della confusione ereditaria che basta ad innescare la separazione patrimoniale, dall'altro non consta che lo *status* di erede beneficiato sia assimilabile ad una situazione di tipo potestativo. Di conseguenza, in un contesto siffatto, sostenere che l'allegazione e prova a cura di parte funge da *conditio sine qua non* della rilevabilità avrebbe il significato in tutto e per tutto di impastoiare surrettiziamente quanto *prima facie* riconosciuto: e cioè che un'accettazione beneficiata, in quanto fatto impeditivo della maggior pretesa creditoria, ha rilevanza «per il suo solo emergere nel processo». Per inciso, nel caso *de quo*, rispetto al debito ereditario di cui si faceva questione, erano stati convenuti in giudizio più eredi: dalle risultanze processuali risultava poi che uno di essi aveva accettato con beneficio di inventario. *Ergo*, specie se non si legge formalisticamente l'art. 510 c.c., la rilevabilità qui non fa una grinza. Paradossalmente, se l'eccezione non fosse rilevabile *ex officio*, nonostante che dagli atti risulti un fatto modificativo della responsabilità ereditaria, non si riuscirebbe più a scongiurare l'effetto perverso di un'aggressione dei beni personali dell'erede. *In executivis* costui non potrebbe infatti eccepire un doversi accertare la limitazione di responsabilità che *ex lege* gli deriva da un'accettazione beneficiata. Per chi ragiona nei termini di un'argomentazione orientata alle conseguenze, quello palesato è esattamente il tipo di ri-

⁸ V. Cass., sez. un., 3 febbraio 1998, n. 1099, in *Corr. giur.* 1999, 1007 ss., con nota di NEGRI, *L'eccezione di "aliunde perceptum" è preclusa in appello*.

⁹ Quindi, volendo esemplificare, nelle ipotesi di annullamento e nei casi di cui agli artt. 1242 c.c. (eccezione di compensazione) e 2938 c.c. (in tema di prescrizione).

¹⁰ V., per tutti ed ampiamente, ORIANI, *Eccezione*, in *Digesto, disc. priv., sez. civ.*, Torino, 1992, VII, 266; ID., *Eccezioni rilevabili (e non rilevabili) d'ufficio. Profili generali*, in *Corr. giur.*, 2005, 1011 ss.

sultato dal quale è d'uopo rifuggire perché trascendente i limiti del *ragionevolmente accettabile*.

Naturalmente, una pluralità di dati normativi fanno da indicatore sistematico assertivo: sono sintetizzabili, come la migliore processualistica rileva e la Cassazione mostra di voler condividere, nel combinato disposto degli artt. 101 e 183, 4° comma, c.p.c.¹¹; ma, più in generale, l'impressione è che non si abbia un argomento tecnico capace di rompere o di appannare l'idea chiave che il «valore [potiore] della giustizia della decisione» ordina e funzionalizza il regime delle eccezioni, quale concretizzazione settoriale di quel canone costituzionalizzato di un *giusto processo* che si legge nell'art. 111, 1° comma, Cost.¹². C'è, lo si intravede in filigrana, un *leit motiv* che agglutina la sentenza in epigrafe e Cass. 14828/2012: se il rilievo incidentale di una nullità, quando sia pendente una domanda di risoluzione, consente di ovviare al notorio paradosso di una pronuncia che statuisca la risoluzione di un contratto nullo¹³, allo stesso modo un'eccezione in senso lato, pacifica e rilevata dal giudice, evita l'incongruità di accertare l'esistenza di una pretesa dell'attore che un fatto impeditivo, prodotto epperò non specificamente allegato, verrebbe viceversa a mostrare inesistente. Le preclusioni sono da intendere, in quest'ottica, come una tecnica procedurale formalizzata ad un valore bussola – *la giusta decisione* – che fa da canone di valutazione concretizzante l'obbligo del giudice di indicare *tutti* i fatti processualmente rilevanti, per il decidere, nel contraddittorio tra le parti. Propendere per l'opposto verrebbe a vulnerare un *giusto processo*, visto che questo palesemente non vi sarà quando è impedito il formarsi «di una decisione frutto della ricostruzione veritiera

¹¹ V. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*⁵, rist., Napoli, 2012, 203 s.; BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*², Bari, 2012, II, 67 s.; CONSOLO, *Le sezioni unite sulla causalità del vizio nelle sentenze della terza via: a proposito della nullità indubbia ma peculiare poiché sanabile allorché emerge l'assenza in concreto di scopo del contraddittorio eliso*, in *Corr. giur.*, 2010, 357 ss.; CHIZZINI, *Legitimation durch Verfahren. Il nuovo secondo comma dell'art. 101 c.p.c.*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, spec. 62 ss. In giurisprudenza v. Cass., sez. un., 30 settembre 2009, n. 20935.

¹² Sulla nozione di giusto processo civile, v. per tutti le riflessioni di CIPRIANI, *Il processo civile nello Stato democratico*, in *L'unità del sapere giuridico tra diritto penale e processo*, a cura di Garofoli, Milano, 2005, 109 ss. ¹³ Sia consentito il rinvio a PAGLIANTINI, *La rilevanza officiosa della nullità secondo il canone delle Sezioni Unite: 'eppur si muove'*, in *Contratti*, 2012, 874 ss. e, in una prospettiva più di sistema, ID., *Struttura e funzione dell'azione di nullità contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, I, 753 ss.

dei fatti allegati»¹⁴. Da quest'angolo prospettico, il rilievo incidentale della nullità e dell'eccezione documentata *ex actis simul stabunt* perché sono due facce della stessa medaglia. È *ragionevole*, nel senso di *giusto ed intrinsecamente sensato* rispetto alle caratteristiche del caso concreto, se dalla documentazione di causa risulta l'accettazione con beneficio di inventario di uno dei convenuti, che allora il giudice rilevi tale fatto impeditivo a favore anche degli altri: quel che funge da preclusione sta invero nel *fatto contrario* – dimostrato – che uno o più di co-storo non siano più da qualificare come chiamati all'eredità in quanto risulta che sono divenuti eredi puri e semplici, *ab initio* o perché decaduti dal beneficio ovvero per avere *medio tempore* rinunciato all'eredità.

3. Il significato utile dell'art. 510 c.c. e l'automatico espandersi degli effetti protettivi.

Ma la *novitas* della pronuncia non si arresta qui. Più di una battuta merita pure la reinterpretazione che le Sezioni unite operano dell'art. 510 c.c., quanto all'automatico effetto estensivo dell'accettazione con beneficio di inventario che sia stata fatta da uno dei chiamati. Questione molto spinosa in quanto la dottrina maggioritaria è di solito orientata a credere che gli effetti vantaggiosi di cui il chiamato può giovare abbiano natura meramente procedurale, esimendolo soltanto dal rinnovare quelle formalità pubblicitarie – trascrizione, iscrizione, inventario *et similia* – che la legge prescrive come indispensabili perché un soggetto possa avvalersi del beneficio di inventario¹⁵. Tutto si condensa, secondo l'opinione prevalente, in un banale scambio reciproco «di funzioni e di vantaggi fra più chiamati all'eredità»¹⁶,

¹⁴ Così CEA, *La modifica dell'art. 115 c.p.c. e le nuove frontiere del principio della non contestazione*, in *Foro it.*, 2009, V, 273.

¹⁵ V., in luogo di tanti, CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu – Messineo, Milano, 1961, 205; L. FERRI, *Successioni in generale*, in *Comm. cod. civ.*, Scialoja e Branca, Bologna – Roma, 1964, 369; LOREFICE, *L'accettazione con beneficio di inventario*, in AA. VV., *Successioni e donazioni*¹, a cura di Rescigno, Padova, 1994, I, 288; RAVAZZONI, *Beneficio d'inventario*, in *Enc. giur. Treccani*, II, Roma, 1988, 2.

¹⁶ Così AZARA, *Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da D'Amelio e Finzi, Firenze, 1941, 200. Non dissimile BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, Milano, 1947, 125. Più di recente, un periodare in contermini ricorre in VASCELLARI, *sub art. 510*, in CIAN –

secondo un canovaccio che vede l'atto necessario, eseguito tempestivamente da uno dei coeredi beneficiati, salvare dalla decadenza gli altri, mentre non si verifica la vicenda contraria perché l'atto causa di decadenza per uno dei coeredi ha carattere personale e non intacca il beneficio dei restanti chiamati. Rimane inteso, per questa lettura di fatto appiattita sull'idea di un'accettazione beneficiata come la risultante di due negozi differenti¹⁷, che l'art. 510 c.c. formalizza sì una dispensa ma non dal rendere la dichiarazione solenne di cui all'art. 484 c.c.¹⁸. Non è diversa d'altronde, come viene fatto notare, la regola che si riscontra nel § 2063 BGB, visto che la dispensa, di cui gli altri chiamati si giovano, testualmente inerisce alla *Errichtung des Inventars*. Il che, per inciso, è esatto ma sviante, non potendosi trascurare la differenza lessicale specifica che passa tra le due previsioni: quella italiana, diversamente dalla tedesca, avendo posto ad oggetto della vicenda estensiva *l'accettazione con beneficio di inventario* e non il beneficio *tout court*. Donde, se così stanno le cose, l'improprietà di sostenere che l'art. 510, al pari del modello germanico, contempla una redazione dell'inventario involgente anche gli altri chiamati, *come se* quest'inventario fosse stato da loro presentato.

In realtà, il senso dell'art. 510 parrebbe piuttosto nitido: gli effetti vantaggiosi di un'accettazione beneficiata si espandono a tutti i chiamati, fatta salva naturalmente la facoltà di ognuno di loro di rinunciare all'eredità o di accettarla quale eredi puri e semplici, senza che abbia a distinguersi tra tipologie di effetti. Una riduzione teleologica dell'art. 510 non avrebbe infatti ragion d'essere, se è vero che la natura formale dell'accettazione beneficiata ne implica di sicuro una manifestazione chiara ed univoca, non anche un'accettazione che si inveri nelle forme rigorose di cui all'art. 484 c.c. Risultato: il chiamato convenuto, «che resista ed invochi il beneficio», esprime nel processo, come le Sezioni unite esemplarmente rilevano, questa sua volizione. Non

si tratta tanto, quindi, di praticare un'interpretazione in chiave evolutiva dell'art. 510, quanto e piuttosto di preferire un'esegesi sistematica della disposizione: che non a caso già si era autorevolmente suggerito di leggere nel senso di un'attribuzione automatica della qualità di erede beneficiato *salvo rifiuto*. Un rifiuto che retrocederebbe questi soggetti nella condizione propria di un qualsiasi chiamato, legittimato per ciò stesso a rinunciare o ad accettare entro il termine decennale dall'apertura della successione¹⁹.

Forse la (vera) controindicazione che mina questa tesi risiede nel fatto che la qualità trasmessa non sempre potrà rivelarsi pienamente favorevole: il vantaggio, come si è fatto notare, potrebbe convertirsi in un pregiudizio meramente patrimoniale ogni qual volta l'ammontare dell'asse ereditario non riuscisse a «coprire i costi richiesti dal procedimento (sigillazione, inventario e così via)»²⁰. Ma, a tacere del rilievo che il problema di una *damnosa hereditas* sarebbe allora da accertare caso per caso, è innegabile che il pensare ad un negozio unilaterale di rifiuto, cancellante retroattivamente degli effetti che si sono inverati ma non ancora stabilmente, dischiude un diverso modo di rappresentare una fattispecie normativa che la *communis opinio*, negando che possa esservi una qualche situazione sostantiva della quale il chiamato possa avvantaggiarsi, finisce, in realtà, per sterilizzare. Come osservano le Sezioni unite, se la valenza protettiva dell'art. 510 si dovesse compendiare in una mera esenzione procedurale, allora la disposizione sarebbe *inutiliter data*, se è vero che già in via sistematica è concettualizzabile, senza ricorrere a chissà quale intuizione argomentativa, un propagarsi -a tutti coloro che sono nella condizione di usufruirne- di siffatti effetti vantaggiosi. Lo si deduce dal richiamo coordinato degli artt. 1073, 5° e 6° comma, e *maxime* degli artt. 1305, 1309, 1310, 3° comma, c.c., rispettivamente sull'efficacia espansiva nel primo caso dell'uso di una servitù compiuto da uno dei comproprietari del fondo dominante, nel secondo degli effetti vantaggiosi connessi ad atti posti in essere da uno dei condebitori o concreditori solidali: e non c'è una ragione plausibile perché l'art. 510 risulti espressivo o

TRABUCCHI, *Commentario breve al cod. civ.*, Padova, 1996, 494.

¹⁷ È la famosa – ma anche discussa – tesi suggerita da VOCINO, *Contributo alla dottrina del beneficio d'inventario*, Milano, 1942, 215 ss, riprodotta poi, a mo' di una *editio minor*, in ID., *Inventario (Beneficio di)*, in *Nss. Dig. It.*, IX, s.d., ma Torino, 1963, 19.

¹⁸ Il discorso sunteggiato torna, di recente, anche nella pagina di un'attenta dottrina – v. CIATTI, *Il beneficio di inventario e la separazione dei beni del defunto*, in *Diritto delle successioni*¹, a cura di Calvo e Perlingieri, Napoli, 2008, I, 359 s. – che sembra però, come tra breve si evidenzierà nel testo, volerne fare una questione di accettazione beneficiata che potrebbe, all'occorrenza, rivelarsi non economicamente vantaggiosa per i chiamati.

¹⁹ Quella sunteggiata è l'opinione – isolata sì ma corredata al contempo da più di un supporto argomentativo convincente – di DONISI, *L'efficacia estensiva dell'accettazione di eredità con il beneficio di inventario*, in *Riv. dir. civ.*, 1975, I, 416 ss. Mostra di volerla riprendere, di recente, HERCOLANI, *L'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario*, in *Tratt. dir. delle succ. e don.*, diretto da Bonilini, I, *Successione ereditaria*, Milano, 2009, 1319.

²⁰ Così CIATTI, *Il beneficio di inventario e la separazione dei beni del defunto*, cit. 360.

partecipe di una logica diversa. Non a caso è opinione consolidata che, siccome per l'operare dell'azione di riduzione può rendersi necessario il presupposto di un'accettazione beneficiata (art. 564 c.c.), al legittimario pretermesso, accettante con beneficio ed autore dell'inventario, può venire equiparato quel chiamato che decida di avvalersi dell'efficacia estensiva²¹. Donde il convincimento che, per come è stato formulato, nel disposto dell'art. 510 sia da riconoscersi esistente un *quid pluris* ed un *quid alii* trascendenti la finalità pratica di evitare che i coeredi cadano invischiati nel compimento di attività procedurali destinate a tradursi in un'inutile duplicazione del loro agire. Ometterlo, produrrebbe il risultato di alimentare tutta una serie di fraintendimenti.

Ed infatti.

Nulla quaestio, evidentemente, sulla circostanza che la norma dia implicitamente corpo al caso di un concorso tra eredi beneficiati ed eredi puri e semplici: diversamente dall'art. 958 del codice previgente, il cui senso si sostanziava nel ritenere sufficiente la volontà di un solo chiamato di accettare con beneficio di inventario perché questa forma di accettazione si rendesse poi *obbligatoria per tutti i conchiamati* che non avessero avuto intenzione di rinunciare, l'art. 510 fa salva la facoltà di un conchiamato di accettare puramente e semplicemente nonostante sia già intervenuta un'accettazione beneficiata. Sotto questo profilo è vero che la norma ha di mira la tutela dei creditori di quei chiamati, propensi a compiere un'accettazione pura, che sarebbero viceversa danneggiati da un'accettazione beneficiata singola con efficacia plurisoggettiva. Epperò non si vede per quale motivo una garanzia patrimoniale dei suddetti creditori dovrebbe andare a detrimento degli altri chiamati, esentati dal solo rinnovare delle formalità, e non passare per il medio di un rifiuto bivalente, prodromico com'è ad una accettazione ex art. 474 c.c. ovvero ad una rinuncia. Si riscontra, insomma, un'eccedenza assiologica nell'interpretazione dominante, che cozza apertamente con la *littera legis* – è l'indicativo *giova* e non il modale *può giovare* a figurare nel corpo dell'art. 510 – di una previsione per certo provvista, di nuovo le S.U. lo fanno ben risaltare, di una *ratio* «marcatamente protettiv[a]». E, se così è, francamente non si capisce perché mai un'estensione *ope legis* del beneficio di inventario implicherebbe, come invece apoditticamente si è avventurata a soste-

nerne Cass. 2532/1999²², un art. 510 «in contrasto con gli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione». Parrebbe vero infatti, in virtù del discorso che precede, esattamente il contrario.

Ancora, pur a dare per buono l'assunto tradizionale denegante una qualche *vis expansiva* sostantiva all'accettazione beneficiata altrui perché non vi può essere un acquisto dell'eredità sprovvisto di una qualche positiva determinazione volitiva, non si può per questo sostenere, come invece normalmente si fa²³, che il prodursi di «effetti espansivi di protezione» finirebbe per coniare una *forma atipica* di acquisto, per di più destinata ad estrinsecarsi inattuamente. Il chiamato resistente, che a seguito di una sollecitazione officiosa del giudice voglia profittare del beneficio, compie, non v'è chi non lo veda, un'attività qualificata *endoprocessuale*, finendo ellitticamente per «accetta[re] comunque»²⁴. Semplicemente trattasi di una volizione occasionata da un'iniziativa giudiziale tendente a dare contezza alla parte dell'esistenza di un *fatto impeditivo favorevole*, del quale non abbia tempestivamente profittato, prima che maturi una qualche preclusione istruttoria. Se l'accettazione beneficiata altrui giova, il giudice *deve creare* i presupposti perché i conchiamati possano invocarla²⁵. Diversamente, a causa di una non contestazione, una verità apparente (la falsa maggior pretesa del creditore) prevarrebbe sulla situazione fattuale veritiera nonostante che «le emergenze processuali consentano di accertarla»²⁶. Replicare, secondo un *tóπος* argomentativo ricorrente,

²² V. Cass. 19 marzo 1999, n. 2532, in *Giur. it.*, 2000, 735 (senza però che sia fornito un solo argomento a sostegno della pretesa incostituzionalità).

²³ È di questo avviso per es., nella letteratura più recente, L. CAVALAGLIO, *sub art. 510*, in *Delle Successioni*, a cura di Cuffaro e Delfini, Torino, 2009, I, 345 s. Ma per il rilievo, viceversa, che potrebbe bastare un'accettazione del chiamato manifestata in una qualsiasi forma v. GROSSO – BURDESE, *Le Successioni. Parte generale*, in *Tratt. dir. civ.* Vassalli, Torino, 1977, 317.

²⁴ Il punto è ben colto da NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari, II, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione dell'eredità*, Milano, 1969, 205. Ben più sfumata la posizione di C.M. BIANCA, *Diritto civile. La famiglia e le successioni*³, Milano, 2001, 545. In questo senso non è vero, pur se coerente alla tesi propugnata, che gli altri chiamati «non saranno tenuti ad un *agere*, allo scopo di profittare dell'effetto proprio» di un'accettazione beneficiata altrui (così DONISI, *L'"efficacia estensiva" dell'accettazione di eredità con il beneficio di inventario*, cit. 421).

²⁵ Nitidamente L. COVIELLO JR., *In tema di interpretazione dell'art. 510 c.c.*, in *Foro pad.*, 1956, I, 423 ss., spec. 430 s.

²⁶ Così CEA, *La modifica dell'art. 115 c.p.c. e le nuove frontiere del principio della non contestazione*, cit. 273.

²¹ Per tutti MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, in *Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni*³, Milano, 1992, 257.



che l'ammettere il rifiuto di un chiamato divenuto automaticamente erede beneficiario cozza col principio *semel heres semper heres*, non varrebbe a granché.

L'art. 510, di là dalla circostanza che il suddetto rifiuto neutralizza in realtà l'effetto espansivo dell'altrui dichiarazione beneficiata sicché la perdita dell'eredità viene ad essere un effetto riflesso e non quello principale²⁷, può ben intendersi anche in un altro modo: nello specifico leggendolo come una disposizione che si limita, la sentenza in epigrafe lo dice assai bene, ad imputare provvisoriamente ai chiamati *l'effetto favorevole della separazione patrimoniale*. Un effetto precario ed interinale destinato a caducarsi per il prodursi di un fatto che sia legalmente causa di una decadenza dal beneficio *de quo* (artt. 485, 2° comma, e 487, 2° comma, c.c.) ovvero a motivo del sopravvenire di una volizione contraria del chiamato stesso, risoltosi ad accettare *tout court* od a rinunciare all'eredità, con un consolidarsi rimesso perciò soltanto ad una sua dichiarazione di avvalersi «espressamente» del beneficio. È pur sempre vero infatti che soltanto il chiamato è in grado di valutare se persiste un personale interesse di segno opposto a giovare di un effetto legale – la situazione di separabilità dei patrimoni – comunque automatico. Anche di qui, com'è facile intuire, origina allora il rilievo officioso di uno stato di eredità beneficiata a favore del chiamato che sia rimasto «inizialmente contumace». Perché il regime del beneficio di inventario possa operare con pienezza, l'eccezione di separazione patrimoniale senza dubbio *serve*: ma, se risulta pacificamente dagli atti, ben potrà assumere la veste di una questione iscritta nel novero di quelle di cui il giudice ritiene opportuna la trattazione (art. 183, 4° comma, c.p.c.).

Quand'è così, la marcata assonanza col c.d. diritto di interpello, di cui si discorre quando si fa questione di una nullità di protezione, viene allora intuitivo visto che, nel segno di quel canovaccio interpretativo europeo che Cass. 14828/2012 ha pienamente recepito²⁸, per espungere dal contratto una

²⁷ La notazione, serratamente argomentata, si legge in DONISI, *L'efficacia estensiva dell'accettazione di eredità con il beneficio di inventario*, cit. 426.

²⁸ V., da ultimo, C. giust. UE, 21 febbraio 2013, causa C-472/11, *Banif v. Csipai*. Un interpello – §§ 30, 31 e 35 – che reitera lo schema di una convalida endoprocessuale, venendo in rilievo una nuova – e validante – volontà del consumatore. Per ALESSI, *Clausole vessatorie, nullità di protezione e poteri del giudice*, in www.juscivile.it, 2013, fasc. 7, spec. 393 s., viceversa l'opposizione del consumatore avrebbe il valore di introdurre nel giudizio «ulteriori elementi di fatto a partire dai quali il giudice possa diversamente valutare» l'agire del consumatore. Ergo, non si avrebbe una sanatoria: il che però, salvo non si

clausola vessatoria, occorre che il consumatore, giudizialmente edotto, *non si opponga*. Né il parallelismo, tra una nullità rilevabile *sub condicione* di una non opposizione preclusiva ed un'eccezione di beneficio di inventario caducabile o consolidabile sul presupposto di una volontà univoca del chiamato, deve sorprendere più di tanto: se l'art. 510 è vocato a dispiegare degli effetti favorevoli al chiamato che non abbia ancora accettato, donde un'*opposizione* che neutralizza o respinge un'efficacia estensiva *in itinere*, l'art. 36, 1° comma, c. cons. codifica pur sempre una nullità che opera soltanto a vantaggio del consumatore. In ambedue le fattispecie l'inerzia del convenuto è una vicenda neutra ed incolore: tradurla in una prova legale avrebbe lo stesso significato di convertire indebitamente «una tecnica di semplificazione processuale in un modo di fissazione formale dei fatti»²⁹. Con tutto quello che poi ne conseguirebbe, il corollario a questo punto è *in re ipsa*, in termini di veridicità della vicenda non contestata quantunque dagli atti processuali emergesse nitidamente un'altra verità.

4. Chiosa finale

Un regime processuale delle preclusioni che non consentisse al giudice di riconoscere d'ufficio il diritto del chiamato a giovare dell'accettazione beneficiata altrui, quantunque le risultanze processuali asseverino incontrovertibilmente l'esistenza di questa circostanza, si mostrerebbe senza dubbio ostativo, nel senso di idoneo ad arrecare pregiudizio, all'effettività del sistema di protezione normativa riservato al chiamato ad una eredità *damnosa*. Ebbene, in questo ideale parallelismo con le pratiche interpretative europee, non è certo casuale che il richiamo all'effettività torni prepotentemente in un recentissimo arresto della Corte di giustizia³⁰, quanto all'ammissione di un potere del giudice di disporre officiosamente una riduzione del prezzo del bene mobile compravenduto allorché il consumatore abbia domandato la sola risoluzione del contratto ma questa non possa edittalmente operare a motivo del carattere minore del difetto di conformità denunziato (art. 3, § 6 dir. 99/44/CE). Per la Corte di giustizia un siffatto potere sussiste perché una domanda giudiziale non può ostacolare il raggiungimento di

voglia ipotizzare una rinuncia all'azione, lascia incerto – ci sembra – il problema sulla natura giuridica sostanziale dell'opposizione.

²⁹ Cfr. CEA, *La modifica dell'art. 115 c.p.c. e le nuove frontiere del principio della non contestazione*, cit., 272.

³⁰ V. C. giust. UE, 3 ottobre 2013, causa C-32/12, *Duarte Hueros c. Autociba SA*.



una decisione che riconosca al consumatore, *il quale non abbia ottenuto la riparazione del difetto eccipito*, quel diritto alla riduzione del prezzo previsto dalla legge (art. 3, § 5 dir. 99/44/CE). In caso contrario, volendo cioè riconoscere alla domanda giudiziale un valore preclusivo, si avrebbe che il consumatore sarebbe «definitivamente privato della possibilità di usufruire [di un] diritto [accordatogli dalla legge]»³¹.

Cambiano, com'è evidente, il contesto ed i termini normativi di riferimento: ma, nell'ottica dei principi di un *giusto rimedio civile*³², tra il consumatore che non ha domandato la riduzione del prezzo ed il chiamato inerte o non profittante ex art. 510 c.c. non passa una spiccata differenza.

³¹ C. giust. UE, 3 ottobre 2013, cit., § 37 della motivazione.

³² Evocato da P. PERLINGIERI, *Il "giusto rimedio" nel diritto civile*, in questa *Rivista*, 2011, spec. 10.